

Accordo sistema videocamere "fisheye"

Milano, 27 ottobre 2016

Tra UniCredit S.p.A., rappresentata dai Sigg. Gianluigi Robaldo, Silvio Lops, Anna Lisa Rizza, Giovanni Paloschi, Antonio Saetta, Miriam Travaglia, Patrizia Nelva, Franca Giordano, Carlo Biella, Giampaolo Pierno, Marco Strafella

e le Segreterie degli Organi di Coordinamento di UniCredit S.p.A, rappresentate dai Sigg.

FABI: Emanuele Amenta, Maria Cristina Gobbi, Felice Filippo Borsa, Gaetano Motta, Giovanni Galli, Mariarosa Petrucci, Paola Cogli Ciccarelli

FIRST/CISL: Sandra Paltrinieri, Giancarlo Ticca, Giovanni Randazzo, Fabrizio Stanghellini, Francesco D'Errico, Diego Bragato,

FISAC/CGIL: Alfonso Botta, Francesca Bagnulo, Giuseppina Cucinotta, Francesco D'Agostino, Silvana Fanelli, Pierantonio Framba, Elia Randazzo, Guglielmo Valenti

SINFUB: Domenico Frasca

UGL/CREDITO: Alessandro Merlo

UILCA/UIL: Rosario Mingoia, Guido Diecidue, Luciano Teresi, Fabio Paganini, Giorgio Giovanardi, Paola Botto, Daniele Tartarelli

UNITA' SINDACALE: Renato Bianchi, Luca Betteni, Flavio Varesano, Fulvio Chiodo

Premesso che

il 2 febbraio 2012 è stato sottoscritto il Protocollo in tema di sicurezza da eventi criminosi, integrato da successivi accordi;

che nella stessa data è stato sottoscritto un accordo quadro in materia di videoregistrazione e videosorveglianza nelle agenzie (con installazione del sistema di videosorveglianza denominato SIS);

l'Azienda, al fine di contrastare e prevenire in maniera sempre più efficace gli eventi criminosi ha dichiarato la volontà di installare progressivamente un nuovo sistema di videocamere denominate "fisheye" in tutte le agenzie non provviste del sistema di videosorveglianza a distanza denominato SIS;

nel corso di appositi incontri sono state diffusamente illustrate le caratteristiche di tale nuovo sistema;


considerato che

l'art. 4 della legge 300/70 vieta l'uso di impianti audiovisivi per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori; la medesima norma consente l'installazione di impianti e apparecchiature dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori per finalità legate alla "sicurezza del lavoro", previo accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

L'Azienda ha dichiarato che il sistema di videocamere "fisheye" è esclusivamente finalizzato alla prevenzione e al supporto all'attività delle Forze dell'Ordine nella repressione di eventi criminosi e che dall'utilizzo di detto sistema non deriveranno forme di trattamento di dati personali e che le finalità perseguite sono conformi agli obblighi imposti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 — "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal Provvedimento del Garante della Privacy dell'8 aprile 2010;

tutto ciò premesso, le Parti,
in relazione alle previsioni del citato art. 4 della legge 300/70
convengono quanto segue

1. gli impianti "fisheye" potranno essere installati in tutte le unità operative italiane, ove non è presente il sistema di videosorveglianza denominato SIS e saranno utilizzati esclusivamente per esigenze di prevenzione e di supporto all'attività delle Forze dell'Ordine nella repressione di eventi criminosi ed è quindi escluso ogni utilizzo diretto o indiretto di controllo dell'attività lavorativa e dei Lavoratori/Lavoratrici;
2. le caratteristiche tecniche di funzionamento del sistema di videocamere "fisheye" e le modalità di utilizzo sono descritte nell'Allegato Tecnico riservato che forma parte integrante del presente accordo;
3. prima di procedere all'installazione degli impianti di cui al presente accordo verrà fornita indicazione delle unità operative interessate ai Coordinamenti Territoriali delle OO.SS. delle Region e agli RSA, ove presenti, delle unità produttive interessate,.



4. I dipendenti delle unità operative interessate saranno oggetto di apposita informativa da parte aziendale circa il funzionamento e utilizzo del sistema oggetto del presente accordo.
5. eventuali interventi che dovessero modificare e/o integrare il sistema di protezione di cui al presente accordo (compreso quanto descritto nell'allegato tecnico) saranno oggetto di preventiva informativa e confronto con le OO.SS. firmatarie del presente accordo, al fine di verificarne la rispondenza con le previsioni dell'art. 4 della legge 300/70.
6. nell'ambito degli incontri degli Osservatori previsti dal Protocollo 2 febbraio 2012 in tema di sicurezza, verrà fornita specifica informativa sul numero di allarmi trattati con il sistema di telecamere "fisheye" e sulle casistiche che ne hanno determinato l'attivazione.

UNICREDIT

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

SINFUB

UGL/CREDITO

UILCA/UIL

UNITA' SINDACALE

[Handwritten signature]